

Università Iuav di Venezia - Archivio Generale  
ALFABETICO CONTRATTI  
Repertorio n. 20711 / 2023  
Prot. n. 96132 del 6.12.2013  
Anno \_\_\_\_\_ Tr. III Cl. 14 Fasc. \_\_\_\_\_

Università Iuav  
di Venezia

I - -  
U - -  
A - -  
V - -



MARINA  
MILITARE

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

LA MARINA MILITARE

E

L'UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

### TRA

La **Marina Militare Italiana**, di seguito denominata MM, con sede legale in Roma, Piazza della Marina nr. 4, codice fiscale 80234970582, PEC [maristat@postacert.difesa.it](mailto:maristat@postacert.difesa.it), nella persona del Capo di Stato Maggiore della Marina *pro tempore*, Ammiraglio di Squadra Enrico CREDENDINO, domiciliato per la carica presso la suindicata sede,

### E

L'**Università Iuav di Venezia**, di seguito denominata Iuav, codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore *pro tempore* prof. Benno ALBRECHT, domiciliato per la carica presso l'Università Iuav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente atto con delibere del Senato Accademico del 22.03.2023 e del Consiglio di Amministrazione del 30.03.2023,

di seguito congiuntamente le Parti o singolarmente la Parte.

### VISTI

- l'art. 15 della L. n. 241/1990, "Accordi di Collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni";
- il D.lgs. n. 66/2010, "Codice dell'Ordinamento Militare";
- il D.P.R. n. 90/2010, "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";
- l'art. 53 D.lgs. n. 165/2001, normativa tesa a disciplinare la materia dei c.d. «incarichi extraprofessionali nel pubblico impiego»;
- la L. n. 448/2001, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", relativamente alla disciplina sull'istituzione di organismi collegiali;
- il D.lgs. n. 81/2008, concernente le disposizioni "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il D.L. n. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" relativamente alle modalità di rimborso delle spese di organismi collegiali (art. 6, comma 2);

- la Circolare della P.C.M., recante la disciplina della “Cooperazione tra amministrazioni pubbliche (cooperazione pubblico-pubblico), ed in particolare gli accordi ex art. 15 della L. n. 241/1990 (foglio prot. n. UBR 0006598 del 09 marzo 2010”;
- la Circolare di PERSONMIL n. 064716 del 23.05.2000, che stabilisce i criteri per l'erogazione dei compensi a favore del personale militare per l'attività di docenza;
- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, alla libera circolazione di tali dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- le Circolari di PERSONMIL, volte a impartire disposizioni in materia di attività extraprofessionali, M\_D GMIL 04 0396572 del 31.07.2008, M\_D GMIL 1 III 7 5 0137861 del 14.05.2013, M\_D GMIL 0812497 del 11.02.2014 e M\_D GMIL 0959267 del 03.06.2014;
- il D.P.R. n. 3/1957 ed alla L. n. 241/1990, concernente la materia del segreto d'ufficio;
- la L. n. 124/2007 ed il D.P.C.M. 22.07.2011, così come integrato dal D.P.C.M. n. 3/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.P.C.M. n. 5/2015, Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva”;
- il D.I. n. 162/2012, “Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'arma dei Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 300, comma 4, del D.lgs. n. 66/10”, che riporta, nell'Allegato 6, dell'articolo 2, comma 1, lettera b), gli stemmi, emblemi e altri segni distintivi o marchi tutelati in ambito interforze e s.m.i.;
- la Pubblicazione SMM 120/UEU, “Visite alle Unità Navali, ai Comandi/Enti della MM e agli stabilimenti industriali di interesse militare” che contempla – nell'allegato alla Direttiva – specifiche norme a tutela delle informazioni non classificate e del segreto militare;
- la Direttiva dello SMM recante “Istruzioni Applicative Generali per l'Attuazione delle Permute di materiali o Prestazioni”, Edizione 2013;
- la Direttiva SMD – FORM 006, “Direttiva sulla stipula di convenzioni e accordi in materia di formazione con Enti ed organismi esterni all'organizzazione della Difesa”, Edizione 2021;
- la Pubblicazione SMM-GEN-025, “Direttiva sugli Accordi” Edizione maggio 2022;
- la L. n. 341/1990, recante la “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e s.m.i.;

- lo Statuto dell'Università Iuav, emanato con decreto rettorale 30 luglio 2018 n. 352 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 183 dell'8 agosto 2018;
- il D.M. n. 270/2004, recante modifiche al regolamento recante “Norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica n. 509/1999 (in particolare l'art. 10 comma 5 lettera d);
- la Strategia dell'UE per la Sicurezza Marittima e relativo Piano d'Azione, adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2014 per l'intero settore marittimo.

### **PREMESSO CHE**

- Iuav, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- Iuav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'Architettura, dell'Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore del tema della rigenerazione urbana, sostenibilità e progettazione architettonica e urbana anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali Iuav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;
- MM, attraverso l'Ismm, persegue lo scopo della formazione avanzata e superiore degli Ufficiali, aggiornandone e perfezionandone la crescita professionale e culturale, anche in previsione dell'impiego in incarichi che richiedono di esprimere sempre maggiori funzioni di *staff* e manageriali e ha designato lo stesso Istituto per lo svolgimento della funzione di “Polo culturale” della Marina Militare, con il compito di curare lo studio, la ricerca e la sperimentazione nei settori della formazione superiore degli Ufficiali e dello sviluppo di tematiche strategiche legate alla marittimità;
- MM, nell'ambito delle proprie competenze ed attività, intravede nella cooperazione con il mondo universitario un'opportunità di reciproca crescita umana e professionale nonché la base essenziale per una sempre maggiore integrazione, all'interno del Sistema Paese, tra società civile e mondo militare e, in particolare, intende acquisire, sviluppare ed applicare

- metodologie di ricerca nel settore della progettazione per il recupero di infrastrutture storiche al fine di approfondire i temi relativi alla rigenerazione urbana e progettazione architettonica;
- MM intende garantire percorsi formativi post universitari a favore degli Ufficiali del Genio della Marina-Infrastrutturale che prevedano competenze sempre più specialistiche in campo architettonico;
  - MM e Iuav intendono collaborare nei settori e nelle discipline di comune interesse per le quali dispongono di competenze scientifiche;
  - MM e Iuav convengono sull'opportunità di instaurare rapporti di collaborazione nelle diverse aree di comune interesse e potenziali partenariati strategici nei campi della formazione, dell'istruzione, della ricerca, dell'innovazione e della sperimentazione, specialmente – ma non solo – nei settori dell'urbanistica, dell'architettura, del diritto e della cultura del mare, della marittimità e della sicurezza marittima, della salvaguardia del patrimonio marittimo.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

##### **(Premesse)**

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

#### **Art. 2**

##### **(Oggetto)**

1. MM e Iuav e le loro rispettive articolazioni, nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle leggi, concordano di cooperare per sviluppare temi e partenariati coerenti con aspetti afferenti:
  - l'attivazione di forme di collaborazione al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema della rigenerazione, valorizzazione, conservazione e restauro dell'Arsenale di Venezia e possibili usi compatibili, comunque in accordo con le linee di indirizzo della Forza Armata;

- la possibilità di generare un'offerta formativa post-laurea per Ufficiali del Corpo del Genio della Marina-Infrastrutturale della Marina Militare;
  - lo sviluppo di progettualità specifiche ai fini della formazione degli studenti/dottorandi dello Iuav e per la valorizzazione delle infrastrutture dell'antico Arsenale di Venezia;
  - la collaborazione nel campo della ricerca e nello sviluppo di progettualità di comune interesse riguardanti il mare, la marittimità e la sostenibilità nelle sue molteplici declinazioni, ad esempio con riferimento alle attività ed alle opere infrastrutturali e le correlate tecnologie di interfaccia mare-terra.
2. La collaborazione fra MM e Iuav potrà svilupparsi mediante lo sviluppo di diverse azioni tematiche, tra le quali:
- la partecipazione di Ufficiali (in possesso di laurea specialistica attinente alla frequenza dei Corsi e di adeguate competenze), in qualità di discenti, ad attività di formazione di alto livello tra quelle messe a disposizione da Iuav, identificate di concerto con MM;
  - l'organizzazione di *workshop*, seminari, conferenze, incontri internazionali, lezioni a favore di studenti, dirigenti, funzionari ed operatori a cura di rappresentanti delle Parti e di *lectio magistralis* di alti rappresentanti delle Parti ed eventi similari rivolti anche a tematiche di interesse comune sui settori sopraindicati;
  - la partecipazione, di personale militare qualificato, in qualità di docenti e uditori, alle attività formative svolte da Iuav;
  - lo svolgimento di tirocini curriculari da parte di studenti Iuav presso le articolazioni della Marina Militare, definiti in maniera congiunta e fatte salve le valutazioni di competenza dei vari Comandi/Reparti in termini di salvaguardia dei prioritari interessi di sicurezza;
  - lo svolgimento, ove possibile e fatte salve le valutazioni di competenza dei vari Comandi/Reparti, di visite presso sedi istituzionali e Comandi della Marina Militare in Italia;
  - lo sviluppo ed attività di ricerca, progetti congiunti e iniziative legati alle esigenze della M.M. e di Iuav nell'ambiente marittimo, nonché realizzazione di documenti fotografici e/o filmici congiunti su riviste specializzate e di settore;
  - l'utilizzo di attrezzature di ricerca e accesso alle strutture di ciascuna istituzione nelle forme e nei modi stabiliti dalle parti;
  - altre attività concordate congiuntamente tra le Parti.

### Art. 3

#### (Obblighi delle Parti)

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a concordare con l'altra, le attività da sviluppare e svolgere.
2. Ciascuna Parte sarà responsabile dei propri costi in relazione a tutte le questioni relative alla collaborazione ai sensi del presente Accordo.
3. Le attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, potranno essere attuate attraverso specifiche convenzioni attuative nelle quali andrà fatto esplicito riferimento al presente Accordo e ai rispettivi contributi, consegne e *budget*. Le convenzioni regoleranno a titolo esemplificativo e non esaustivo i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione dei locali (immobili), ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla ripartizione tra le parti dei costi afferenti le attività da svolgere nell'ambito del presente Accordo.
4. Le convenzioni attuative regoleranno, oltre agli aspetti economici, gli aspetti assicurativi tra le parti, nonché i diritti di proprietà intellettuale e la pubblicazione di materiali generati da programmi intrapresi dalle Parti.
5. La presente attività di collaborazione dovrà avvenire nel quadro delle disposizioni amministrative di ciascuna Parte e nel limite delle proprie disponibilità finanziarie.
6. Ciascuna Parte provvederà al pagamento delle competenze stipendiali del proprio personale.

### Art. 4

#### (Accordi attuativi discendenti)

In caso di attuazione di forme di collaborazione, in accordo all'oggetto del presente Accordo (cui al precedente art. 2), l'attività dovrà essere formalizzata con un accordo integrativo *ad hoc*, a firma dei rappresentanti delle Parti, come sopra individuati, denominati e domiciliati, definendo nel dettaglio i seguenti punti:

- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti Terzi;
- i benefici in termini di contenimento delle spese di potenziamento, ammodernamento, supporto a mezzi e strutture delle Parti;

- il personale coinvolto.

#### **Art. 5**

##### **(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)**

Il personale di ciascuna delle Parti che eventualmente si dovesse recare presso la sede dell'altra Parte per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto ad uniformarsi alle norme comportamentali, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso, anche con riguardo al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.

In particolare lo stesso personale potrà essere edotto, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti ivi vigenti e potrà essere chiamato a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovrà scrupolosamente attenersi.

#### **Art. 6**

##### **(Attività mediatica)**

Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Accordo, ovvero connesse e/o conseguenti all'esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti. Tali attività saranno volte, in particolare, a favorire reciprocamente la promozione dell'immagine e dell'impegno profuso dalle Parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione. A tal fine le Parti s'impegnano a designare e comunicare alla controparte i nomi dei propri referenti per le attività di comunicazione. Le Parti, inoltre, esprimono il proprio assenso alla divulgazione del presente Accordo attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

#### **Art. 7**

##### **(Responsabilità civile)**

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

## Art. 8

### (Copertura assicurativa)

Ciascun Ente provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, potrà essere chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

È in ogni caso esclusa ogni previsione di copertura assicurativa da parte dei contraenti per eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti.

Ad ogni buon conto potranno essere definiti i dettagli esecutivi, nel corso di formalizzazione degli eventuali accordi attuativi come da art.3 comma 4 del presente Accordo di Collaborazione.

## Art. 9

### (Riservatezza)

1. Per "Informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni, i dati, le relazioni, le ricerche, le *know-how*, le formule, i processi, le tecnologie, le analisi, le note, le interpretazioni, le previsioni, i *record*, i documenti, gli accordi, i metodi, le procedure, le invenzioni o le idee che sono di proprietà di una Parte, che non sono di regola disponibili al pubblico.
2. Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni riservate, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.
3. Il compendio normativo deputato alla tutela della documentazione classificata dovrà essere scrupolosamente applicato alla totalità delle attività generate dall'Accordo. L'attività dell'Accordo sarà limitata a carattere "non classificato".
4. Se una delle Parti desidera divulgare le informazioni riservate a terzi deve ottenere il preliminare consenso scritto dell'altra Parte prima che possano essere rese pubbliche o comunque rilasciate a Terzi.

## **Art. 10**

### **(Trattamento dei dati)**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività pre-convenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell’Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciamo richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i rispettivi fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

## **Art. 11**

### **(Salvaguardia dei compiti istituzionali)**

Le Parti forniscono le prestazioni di cui al presente Accordo in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle procedure, delle informazioni tecniche fornite dall’altra Parte e/o, se istituito, sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico - Scientifico, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con l’assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità.

A tal riguardo si specifica che il personale dell’Amministrazione Difesa, chiamato a svolgere in virtù del presente Accordo attività a qualunque titolo presso la controparte, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla competente Autorità militare e il suo impiego potrà essere concesso solo temporaneamente e compatibilmente con l’assolvimento delle prioritarie attività istituzionali.

Qualora l’attività derivante dal presente Accordo possa, anche solo potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con i compiti istituzionali o le risorse finanziarie delle Parti contraenti, le medesime si riservano il diritto di recedere, per giusta causa, dandone comunicazione a mezzo PEC.

Le indicazioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali Accordi attuativi discendenti.

#### **Art. 12**

##### **(Tutela del patrimonio informativo della Difesa)**

In ragione dell'esigenza rappresentata dai dettami della normativa vigente in materia di tutela delle informazioni, il personale non appartenente all'Amministrazione Difesa, partecipante, a qualsiasi titolo, alla presente attività, dovrà essere adeguatamente edotto sulle tematiche afferenti la sicurezza delle informazioni e sulle possibili conseguenze, anche penali, derivanti dall'acquisizione intenzionale e/o non autorizzata di informazioni di carattere classificato e/o comunque ritenute sensibili per l'Amministrazione Difesa e sulla loro indebita divulgazione, attraverso apposito momento informativo e susseguente sottoscrizione di apposito modulo. In ogni caso, nell'ambito della collaborazione di cui trattasi, le attività dovranno essere esclusivamente a carattere non classificato.

È, ad ogni modo, facoltà dell'Ente militare coinvolto, interrompere/sospendere il presente Accordo, nonché le attività eventualmente già in essere, allorquando il predetto Ente, a suo insindacabile giudizio, valuti la condotta della controparte difforme dall'enunciato di cui al precedente comma.

#### **Art. 13**

##### **(Pari opportunità)**

Le Parti non discriminano alcuna persona sulla base di: origine nazionale, etnica, colore, religione, opinioni politiche, età, sesso, orientamento sessuale, stato civile o familiare, disabilità

#### **Art. 14**

##### **(Uso del logotipo/logo istituzionale)**

Nessuna Parte utilizzerà il nome dell'altra Parte o qualsiasi nome che possa suggerire che sia collegato all'altra Parte in qualsiasi pubblicità promozionale o commerciale senza aver prima ottenuto il consenso scritto dell'altra Parte.

## Art. 15

### (Conflitto di interessi)

1. Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, le parti confermano l'insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento del medesimo.
2. Parimenti ciascuna Parte si impegna, ove nelle more dell'esecuzione del presente Accordo dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne comunicazione alle altre, che procederanno alle valutazioni del caso.
3. Ove una delle Parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti in tema di assenza di conflitti di interessi, il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa della Parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## Art. 16

### (Referenti per l'attuazione dell'Accordo)

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo sarà assicurata da un Referente nominato da ciascuna Parte.

Il Referente dell'Accordo per Luav è individuato nella persona del Rettore *pro tempore* dell'Istituto stesso, prof. Benno ALBRECHT, che si avvarrà del supporto scientifico del prof. Guido Mario MORPURGO.

Il Referente dell'Accordo per MM è individuato nel Comandante *pro tempore* dell'Istituto di Studi Militari Marittimi di Venezia.

È compito dei due responsabili individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente Accordo e l'elaborazione scientifica degli accordi/convenzioni di cui all'articolo 3 e/o 4. I due responsabili potranno produrre annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente Accordo, che comunicheranno agli organi delle Parti.

## Art. 17

### (Comitato Tecnico – Scientifico)

Le Parti convengono di procedere all'istituzione di un Comitato Tecnico – Scientifico composto da 4 membri, di cui due per MM e due per Luav, coadiuvato da eventuali ulteriori collaboratori in caso di tematiche di interesse specifico.

Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno per discutere e definire le attività disciplinate dal presente Accordo ed eventuali ulteriori attività che ad esso possono essere ricondotte così come eventuali varianti allo stesso che si dovessero rendere necessarie, stilando un programma di massima delle attività da compiere nel corso dell'anno.

Il Comitato viene convocato su richiesta di una della Parti, sentito il parere dei Referenti, che concorderanno la data e i temi da trattare indicando, di volta in volta, i membri che ne faranno parte in base agli argomenti da affrontare.

Il Comitato Tecnico – Scientifico è istituito anche al fine di promuovere e controllare l'attuazione dell'Accordo, altresì mediante l'attivazione di appositi Tavoli tecnici: esso riveste carattere tecnico ad elevata specializzazione e non comporta oneri diversi dal mero rimborso spese a carico rispettivamente di ciascun Ente. Esso soggiace comunque ai dettami dell'art. 18 della L. n. 488/2001 e all'art. 5 del D.lgs. n. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010.

## Art. 18

### (Durata, rinnovo e recesso)

Il presente Accordo ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa valutazione per MM della Relazione di chiusura a cura dei Referenti per l'Accordo da inoltrare allo Stato Maggiore della Marina Militare che riporti, oltre alla valutazione generale del presente Accordo, il mantenimento delle esigenze/motivi che ne hanno originato la sottoscrizione o in alternativa ne indichi i nuovi.

Entrambe le Parti si riservano comunque, per sopravvenute necessità istituzionali, di recedere unilateralmente dandone conoscenza all'altra Parte con preavviso scritto di almeno 30 giorni.

È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della conclusione o del recesso.

Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi di cui all'art. 4 dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

#### **Art. 19**

##### **(Modifiche all'Accordo)**

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse, ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 4.

#### **Art. 20**

##### **(Divieto di cessione)**

Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

#### **Art. 21**

##### **(Risoluzione)**

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

#### **Art. 22**

##### **(Oneri finanziari e Costi)**

Dall'esecuzione del presente Accordo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dell'Amministrazione Difesa/MM e di Iuav, per gli esercizi finanziari di riferimento. Le Parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica e di pariteticità delle prestazioni.

Il personale di Iuav, su richiesta, potrà usufruire delle mense di servizio a terra, previo pagamento del relativo controvalore.

#### **Art. 23**

##### **(Legge applicabile e Foro competente)**

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano. Le Parti s'impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Art. 24**

##### **(Registrazione, imposta di registro e di bollo)**

1. La registrazione del presente Accordo di Collaborazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa, e le relative spese sono a carico della Parte richiedente la registrazione.
2. L'Accordo è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. 642/72. L'imposta pari a € 64,00 (€ sessantaquattro,00) è stata assolta totalmente da Iuav in modalità virtuale, ai sensi dell'art.15 D.P.R. 642/72, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Venezia n. 29074/1999 per € 64,00.

#### **Art. 25**

##### **(Annotazioni)**

Il presente Accordo di Collaborazione è indipendente da qualsiasi precedente accordo tra MM e Iuav.

## Art. 26

### (Uffici di riferimento)

Gli uffici incaricati dell'esecuzione e dell'eventuale modifica o estensione di questo Accordo di Collaborazione sono:

MM – Istituto di Studi Militari Marittimi

Ufficio Valorizzazione Arsenale

Castello 2409

30122 Venezia

Tel.: +39 041 2441617

Email: maristudi.museo@marina.difesa.it

Università Iuav di Venezia

Servizio di Staff del rettore

Tolentini 191 – S. Croce

I - 30135 Venezia

Tel.: +39 041 2571750

Email: rettorato@iuav.it

## Art. 27

### (Firma)

Il presente Accordo di Collaborazione è redatto in un'unica copia e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, come previsto dall'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/90, pena nullità dello stesso.

### LETO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Roma, 11 luglio 2023

Per l'Università Iuav di Venezia

Il Rettore

Prof. Benno ALBRECHT

Per la Marina Militare

Il Capo di Stato Maggiore

Amm. Sq. Enrico CREPENDINGO